



Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Arvetti D.ssa Nives
Camprostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Olivetti Dott. Marcello
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Barretta Dott. Stefano
Freddi D.ssa Katia



Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovaniassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO
9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2021 n. 28

**MORATORIA DEL CREDITO, proroga al 31
dicembre 2021: termini per la richiesta**



MORATORIA DEL CREDITO PER LA QUOTA CAPITALE FINO AL 31 DICEMBRE 2021 **Recepimento delle disposizioni UE sul Temporary Framework**

L'art. 16 del Decreto Legge 73 del 2021 (denominato Sostegni Bis) ha concesso alle imprese la facoltà di richiedere, **sino al 31 Dicembre 2021**, la proroga delle moratorie già comunicate ed ottenute in vigenza delle precedenti disposizioni che avevano precedente scadenza, come noto, al 30 Giugno 2021, **seppur limitatamente alla sola quota capitale.**

E' una disposizione ad ampio respiro, in quanto, rispetto alla bozza iniziale del decreto, offre possibilità di proroga e di copertura garantita non solo a mutui e leasing ma anche ad anticipi fatture, finimport e finanziamenti bullet e pertanto a tutta la gamma di operazioni bancarie che erano state originariamente oggetto di moratoria (quindi tutte le fattispecie dell'articolo 56 Il comma del decreto Cura Italia).

Ciò consente di dare maggiore respiro alle imprese e **quindi se ne segnala l'importanza.**

La moratoria sui finanziamenti prevista in origine dall'articolo 56 del DI 18/2020 riguarda, sotto il profilo soggettivo, come chiarito dalle Faq del Mef, le micro imprese (cosiddette partite Iva), le piccole e medie imprese (Pmi), i professionisti e le ditte individuali.

Sotto il profilo oggettivo, invece, la moratoria ha riguardato (comma 2):

- la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, alla data del 17 marzo 2020 (lettera a);
- la proroga dei prestiti non rateali unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità (lettera b);
- la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza, relativi a mutui e ad altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie (lettera c).

Ricordiamo, poi, che l'ultima proroga per tutte e tre queste fattispecie aveva fissato la scadenza della moratoria al 30 giugno 2021. Ma ciò era stato il frutto di una serie di proroghe che si sono succedute in concomitanza del perdurare della crisi pandemica dal suo avvio a inizio 2020 fino a oggi.

La durata di queste misure, introdotte con il DI 18 del 17 marzo 2020, era originariamente prevista fino al 30 settembre 2020. A fronte del perdurare della pandemia, poi, il Governo, con il decreto del 14 agosto 2020 ha esteso la moratoria fino al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per il turismo). Infine, con la legge di Bilancio 2021 le misure sono state estese fino al 30 giugno 2021.

Ora si registra l'ulteriore proroga che viene prevista dal decreto Sostegni bis e che di fatto sposta il nuovo termine della moratoria al 31 dicembre 2021.

Per beneficiare di questa ulteriore proroga della moratoria occorrerà far pervenire, mediante lo strumento della pec una comunicazione alla pec del soggetto finanziatore (istituto di credito o società di leasing) entro il 15 giugno 2021.

I soggetti interessati ad avvalersi della possibilità di ottenere tale importante proroga dovranno, quindi, attivarsi entro questo termine.

Come in origine, non sono previste delle forme particolari per la comunicazione.

Anzi è da notare che la nuova disposizione richiama solo il comma 2 del predetto articolo 56 e non anche il comma 3, in base al quale l'impresa doveva autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

La norma, tuttavia e come detto, precisa che la facoltà si applica alla sola quota capitale, lasciando quindi intendere che invece gli interessi dovranno essere corrisposti ordinariamente.



La misura dovrà essere autorizzata, come per le precedenti, dalla Commissione europea, secondo la normativa sugli aiuti di Stato (anche se tale autorizzazione si presenta come atto dovuto in quanto la UE alla fine di Gennaio aveva già prorogato tutto il Temporary Framework in conseguenza della Pandemia al 31 Dicembre 2021), mentre il Fondo centrale di garanzia, che gestisce la garanzia sussidiaria concessa ai soggetti finanziatori che accordano le misure di sostegno di cui all'articolo 56 del DL 18/2020, è già stato autorizzato ad aggiornare le proprie disposizioni operative.

Per la comunicazione può essere utilizzato il seguente testo

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di legale rappresentante della _____
_____, corrente in _____, Via
_____, Codice fiscale _____,
ai sensi dell'art. 16 del DL 73 del 2021,

comunica

di volersi avvalere della proroga al 31 Dicembre 2021 della moratoria, originariamente prevista dall'art. 56 Il comma del D.l. 18 del 2020 (e sue successive modifiche e/o integrazioni e/o proroghe) di tutte le forme di finanziamento, affidamento, concessione e/o contratto che avevano già fruito o che fruiscono attualmente della moratoria in vigore.

Quanto sopra, solo ove applicabile, limitatamente alle rate di capitale.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità che sussistono tuttora le condizioni che avevano costituito il presupposto per il diritto alle precedenti moratorie ora prorogate con l'art. 16 del DL 73 del 2021 sopra citato.

Chiede che della presente comunicazione venga fornita conferma scritta, ritenendosi tuttavia sin da ora autorizzato, ogni eccezione rimossa, a ritenere concessa ed ottenuta la moratoria richiesta sino al 31 Dicembre 2021, fatte salve ulteriori proroghe.

Qualunque sottoscrizione di modulistica e/o documento successiva non avrà alcun effetto novativo rispetto alla presente comunicazione.

Distinti saluti.

p. _____
(_____)

Si consiglia infine di avvertire telefonicamente dell'avvenuta spedizione della suddetta comunicazione ogni singolo gestore e/o contatto incaricato di gestire il rapporto allo scopo di facilitare il recepimento della comunicazione

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.


Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani